

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 118/1962 SU PARITA' DI TRATTAMENTO (SICUREZZA SOCIALE). Anno 2011

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si richiama integralmente quanto in precedenza comunicato nell'ultimo rapporto.

Pertanto, nell'elaborato che segue sono trattati, in relazione al formulario della Convenzione, esclusivamente gli articoli rispetto ai quali sono intervenute modifiche normative, nel periodo intercorso dall'invio del precitato rapporto.

- Articolo 2

Con riferimento alle prestazioni previste dall'art. 2 lett. e) della Convenzione, relative alla pensione di vecchiaia e al trattamento di anzianità, si segnalano, le nuove misure legislative, introdotte di recente, che costituiscono oggetto di trattazione più specifica della Convenzione n.102, a cui si rimanda:

- Art. 12 del decreto legge 2 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (in allegato);
- Art. 18 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (in allegato);
- D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (in allegato).

- Articolo 3

La legislazione italiana, come in precedenza affermato e sostenuto, sulla base della normativa specifica già ampiamente illustrata, riconosce a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, il diritto alle prestazioni previste dall'art.2 della Convenzione in esame.

Il principio della parità di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di assistenza sociale risulta, peraltro, pacificamente affermato anche a livello costituzionale, in base al combinato disposto degli artt. 2¹ e 3² della Costituzione, secondo cui il requisito della cittadinanza non può di per sé legittimare un trattamento differenziato.

¹ Art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

² Art. 3 Cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Una realizzazione effettiva del principio di uguaglianza nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale impone sia l'esigenza che lo straniero non venga trattato in maniera differenziata e sfavorevole per il solo fatto di non essere cittadino, sia l'esigenza che le differenze di condizioni sociali vengano adeguatamente considerate dal legislatore al fine di predisporre dei rimedi alla condizione di disparità di fatto e al fine di realizzare un sistema di inclusione sociale.

Premesso ciò, si riportano, di seguito, le novità introdotte rispetto al quadro rappresentato nel precedente rapporto, relativamente all'articolo in esame, riguardante la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i cittadini italiani e i cittadini di altri Stati Membri nei quali è in vigore la Convenzione in esame.

Il 1° maggio 2010 è entrato in vigore il **Regolamento (CE) n. 883/2004** (c.d. Regolamento di base), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, così come modificato ed integrato dal **Regolamento (CE) n. 988/2009**. La nuova normativa comunitaria si propone la razionalizzazione degli istituti, delle regole e delle procedure relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, per realizzare un'effettiva semplificazione normativa.

Il Regolamento (CE) n. 883/04 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti: ciò significa che sono tutelati dalle nuove regole non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti ed i pensionati, ma anche le persone non attive (familiari, superstiti, invalidi etc.). Le disposizioni del Regolamento riguardano tutti i settori della sicurezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte. Il Regolamento (CE) n. 883/04 non ha mutato le regole fondamentali contenute nel precedente Regolamento (CEE) n. 1408/71 ma, facendole attuali, le ha rese pienamente efficaci. Infatti, tutti i cittadini dell'Unione Europea - siano essi lavoratori subordinati o autonomi, pensionati, dipendenti pubblici, studenti o persone non attive - conservano i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all'interno della stessa UE.

Le più rilevanti novità sotto il profilo sostanziale e applicativo introdotte dalla nuova normativa sono le seguenti:

- *regolamentazione in termini soggettivi e non con riferimento all'attività (si parla di persona e non più di lavoratore):* tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, ed i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici previsti della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato;
- *estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (popolazione attiva e non attiva);*
- *rafforzamento del principio generale della parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri;*
- *riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi negli Stati membri per i diritti alle prestazioni:* i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel

quadro della legislazione di uno Stato membro vengono presi in considerazione in tutti gli altri Stati membri;

- *modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione*: è stato previsto il mantenimento per un certo periodo (tre mesi prorogabili a sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi lavoro;
- *rafforzamento ed estensione del principio dell'esportabilità delle prestazioni in natura* (fatte salve le eccezioni previste);
- *introduzione del principio di buona amministrazione*: le istituzioni sono tenute a rispondere a tutte le domande entro termini ragionevoli ed a comunicare alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dalle norme regolamentari.

Il Regolamento sopra citato non si applicava ai cittadini extracomunitari, i quali continuavano ad essere destinatari delle disposizioni dei Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 859/2003.

Il Regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, che gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, applicano a determinate condizioni i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento di attuazione n. 987/2009 anche ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti.

Il Regolamento n. 1231/2010 è stato adottato considerando principalmente l'esigenza di contribuire ad una più incisiva politica di integrazione dei cittadini dei paesi terzi già legalmente residenti nel territorio degli Stati membri che, nel rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, garantisca loro diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Tale regolamento consente, pertanto, l'applicazione del nuovo sistema di coordinamento, costituito dai Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, oltre che ai cittadini comunitari, anche ai cittadini degli Stati terzi già legalmente residenti in uno Stato membro.

Il Regolamento n. 1231/2010 prevede, in particolare, all'articolo 1, che *"il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini dei paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo Stato membro"*.

In definitiva, quindi, dal 1° gennaio 2011 i principi e le disposizioni generali su cui si basano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché le relative disposizioni specifiche, quali, ad esempio, quelle in materia di collaborazione amministrativa, legislazione applicabile, distacchi, prestazioni pensionistiche e non, recuperi, sono destinate non soltanto:

- a. *al cittadino comunitario, ai suoi familiari e superstiti;*
- b. *all'apolide ed al rifugiato residente in uno degli Stati membri, ai suoi familiari e superstiti;*
- c. *al superstite, cittadino extracomunitario, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria;*

- d. *al superstite, cittadino comunitario, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria;*
- e. *al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria;*
- f. *al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria,*

ma anche ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti ai quali i regolamenti succitati non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, residenti nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea, sempre che siano stati assoggettati alle legislazioni di almeno due Stati membri. Di conseguenza, il Regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003, che ha esteso le disposizioni del Regolamento CEE n. 1408/71 e del Regolamento CEE n. 574/72 ai cittadini dei paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, è abrogato tra gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) n. 1231/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Si osserva che tali regolamenti comunitari concernono anche la materia delle *prestazioni assistenziali* aventi carattere non contributivo, in particolare quelle familiari, aventi lo scopo di sostenere i carichi familiari (art. 1 lett. z e art. 3. 1 lett. j del Regolamento n. 883/2004).

La progressiva affermazione, infatti, di un concetto più ampio di sicurezza sociale, collegata al principio di solidarietà quale valore fondante dell'ordinamento giuridico comunitario, ha consentito che venissero incluse nella nozione di "sicurezza sociale" oggetto già del regolamento n. 1408/71 ed ora incluse pure nel nuovo regolamento n. 883/2004 (art. 70), anche quelle "prestazioni speciali a carattere non contributivo", elencate, per quanto concerne l'Italia, nell'allegato X " (allegato inserito nel regolamento applicativo (CE) n. 988/2009).

In pratica, quindi, i cittadini di Paesi terzi che *possono dimostrare la loro provenienza da un altro paese membro dell'Unione Europea*, godono di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura di diritto soggettivo, per effetto del Regolamento (UE) n. 1231/2010 che ha esteso a tali cittadini la disciplina comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, così come aveva fatto in precedenza il regolamento (CE) n. 859/2003 rispetto al regolamento (CE) n. 1408/71 e successive modifiche.

- Articolo 4

In merito all'articolo in esame, le novità introdotte, rispetto al quadro rappresentato nel precedente rapporto, riguardano, in particolare, l'assegno sociale (lett. B).

L'art. 20 co.10 della legge n. 133/2008 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale viene corrisposto per agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed extracomunitari, per ottenere l'assegno sociale devono dimostrare un soggiorno continuativo in Italia di almeno dieci anni.

Si segnala, altresì, che, in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (ovvero la norma – di modifica all'art. 41 del Testo Unico sull'immigrazione - che ha limitato ai soli titolari di carta di soggiorno - ora permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - la fruizione di provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale), sono intervenute le seguenti sentenze:

[Sentenza Corte Costituzionale n. 306/2008](#), con la quale è stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19 della legge n. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. sull'immigrazione, nella parte in cui escludono dal godimento **dell'indennità di accompagnamento** di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 gli stranieri privi dei requisiti di reddito previsti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

[Sentenza Corte Costituzionale n. 11/2009](#), con la quale è stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19 della legge n. 388/2000 e l'art. 9, co. 1 T.U. sull'immigrazione, nella parte in cui escludono dal godimento della **pensione di inabilità** di cui all'art. 12 L. 118/1971 gli stranieri privi dei requisiti di reddito previsti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In entrambe le sentenze la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di un prestazione assistenziale al possesso di un titolo di soggiorno, che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito. Se ne deduce la violazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 32 e 38, nella misura in cui l'irragionevolezza incide sul diritto alla salute, e si ritengono violati anche l'art. 2 "tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona" e l'art. 10, dal momento che "tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato".

- Articoli 5 e 6

Si rimanda a quanto riferito nel rapporto precedente.

- Articoli 7 e 8

L'Italia, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli in esame, partecipa, attraverso le Convenzioni bilaterali, gli accordi e gli scambi di note già in precedenza indicati, a sistemi che garantiscono la conservazione dei diritti acquisiti e in via di acquisizione.

Al riguardo, ad integrazione dell'elenco già trasmesso nel precedente rapporto, si riportano i nuovi regolamenti comunitari, in vigore per i cittadini membri degli Stati comunitari:

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;

REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Le Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale e i Regolamenti comunitari consentono, in linea generale, la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Stati convenzionati, ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali. L'importo della pensione viene determinato da ogni Stato contraente in base alla propria normativa ed in proporzione ai periodi di lavoro svolti sul proprio territorio.

Nelle Convenzioni sono disciplinati i trattamenti pensionistici e le prestazioni a termine, secondo gli accordi sottoscritti dalle Parti contraenti.

- Articolo 9

Si precisa che non sono stati stipulati accordi che prevedono deroghe ai sensi dell'articolo in esame.

- Articolo 10 e 11

Si rimanda a quanto riferito nel rapporto precedente.

Per completezza di informazione, si riportano di seguito alcune decisioni giurisprudenziali intervenute recentemente e che riguardano principi che ricadono nel campo di applicazione, nella pratica, della Convenzione in oggetto.

- Ordinanza del Tribunale di Gorizia n. 351/2010.

L'ordinanza n. 351 del 1 ottobre 2010 del Tribunale di Gorizia che ha riconosciuto il diritto all'erogazione dell'assegno INPS destinato ai nuclei familiari numerosi anche ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti

Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso sostenendo che la disparità di trattamento tra cittadini nazionali e comunitari da un lato e cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dall'altro, appare illegittima in considerazione del principio di parità di trattamento in materia di benefici di assistenza sociale previsto dalla direttiva comunitaria n.109/2003 sui lungo soggiornanti, recepita dal d.lgs. n. 3/2007, senza che quest'ultimo abbia previsto alcuna deroga specifica in riferimento all'assegno INPS per le famiglie numerose.

- Sentenza della Corte di Cassazione n.22559/2010

La sentenza della Corte di Cassazione n. 22559 del 5 novembre 2010 con cui la Corte ha riconosciuto che i datori di lavoro che impiegano nelle proprie dipendenze immigrati irregolari senza permesso di soggiorno e, dunque, senza regolare contratto, devono lo stesso pagare all'Inps i contributi previdenziali in favore dei lavoratori "clandestini".

La Cassazione ha riconosciuto che in caso di prestazioni di lavoro rese da cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del Testo Unico sull'immigrazione non esclude l'obbligo retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro.

La Suprema Corte, ribadendo un orientamento già espresso nella sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010, ha ritenuto che l'applicazione della sanzione penale "per assunzione di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno", non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi all'INPS in relazione alle retribuzioni dovute, le quali devono essere quelle previste dai contratti vigenti. Se così non fosse verrebbero "alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione".

Si fa presente, inoltre che sulla scia delle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate, si è affermato un filone interpretativo, che ha considerato illegittimo il requisito

della carta di soggiorno per l'accesso alle provvidenze assistenziali e ha riconosciuto il diritto sulla base del solo possesso del permesso di soggiorno.

E' stata questa la posizione del Tribunale di Ravenna, che, con la sentenza 6 ottobre 2008, ha disposto l'accoglimento di un ricorso presentato da un cittadina nigeriana, riconosciuta invalida al 100% e con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, alla quale non venivano pagate le provvidenze economiche in quanto titolare di un solo permesso di soggiorno e non di carta di soggiorno. I giudici hanno utilizzato le argomentazioni di cui alla sentenza n. 306/2008 della Corte Cost., a conferma della convinzione che l'art. 80, comma, 19, L. n.388/2000, in quanto contrastante con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non potesse essere d'ostacolo alla concessione delle provvidenze economiche connesse alla condizione d'invalidità.

Sempre su ispirazione delle sentenze della Corte Costituzionale, il Tribunale di Firenze, con una recente pronuncia del 19 marzo 2010, ha riconosciuto l'assegno d'invalidità civile al cittadino non comunitario titolare di solo permesso di soggiorno. Nella sentenza si richiamano le due recenti pronunce della Consulta e si afferma che "la portata delle affermazioni svolte dalla Corte Costituzionale travalica i singoli istituti (indennità di accompagnamento, pensione d'inabilità) oggetto nei giudizi nell'ambito dei quali sono state rese, imponendo di estendere la medesima conclusione anche all'assegno d'invalidità civile". Si ammette dunque la portata estensiva delle sentenze della Corte in riferimento alle altre prestazioni non contributive che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente. Nella sentenza si afferma poi che la negazione del diritto per applicazione dell'art. 80, comma 19, l. n. 388/2000 finirebbe per collidere con il principio di non discriminazione nonché con il diritto fondamentale alla salute, garantito agli stranieri che soggiornano in modo legittimo sul territorio nazionale a parità con i cittadini italiani.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. Decreto legge 2 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
2. Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
3. D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
4. Art. 20 legge n. 133/2008
5. **REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
6. **REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
7. **REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;
8. **REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2010** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
9. **REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010** della Commissione del 9 dicembre 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;
10. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.